



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana*

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI OPERANTI NEL SERVIZIO RISORSE NATURALI

(PREVISTE DALLE LEGGI REGIONALI N.7 DEL 05/01/1995,  
N.28 DEL 19/08/1983 E N.34 DEL 06/10/1987)

**n. 15**

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 124 del 29-11-1996  
Modificato con atto di Consiglio Provinciale n.52 del 19-05-1998

**REGOLAMENTO**  
**PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI**  
**OPERANTI NEL SERVIZIO RISORSE NATURALI**

**Art. 1**  
*(Nomina)*

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento:
  - a) della commissione per il coordinamento della gestione faunistica(art.7 l.r. 7/95);
  - b) del comitato di gestione del fondo per la tutela delle produzioni agricole(art.34 l.r. 7/95);
  - c) della consulta Provinciale per la pesca nelle acque interne(art.3 l.r. 28/83);
  - d) della commissione per l'esame di abilitazione alla raccolta dei funghi e tartufi(art.15 l.r. 34/87).
2. Le commissioni provinciali del Servizio Risorse Naturali sono nominate dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale e durano in carica fino al rinnovo del Consiglio Provinciale.
3. I componenti sono scelti, in terne di nominativi corredate da curricula professionali, secondo i seguenti criteri preferenziali:
  - laurea in discipline attinenti alle materie (biologia, scienze naturali, agraria, veterinaria, scienze forestali) ivi compresa giurisprudenza;
  - laurea;
  - diploma di scuola media secondaria attinenti alle materie (perito agrario, geometra);
  - diploma di scuola media secondaria;
  - esperienza pluriennale e notoria nelle materie specifiche di competenza.
4. Gli Enti o organi designano il loro rappresentante indicando un solo nominativo scelto in base ai criteri preferenziali di cui sopra, comprovati dal curriculum formativo-professionale.
5. In caso di dimissioni, di revoca e comunque di vacanza di posto, il componente nominato dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro sostituito.
6. Fino a quando non siano state nominate le Commissioni di cui al primo comma, quelle in carica continueranno nell'espletamento delle proprie competenze.

**Art. 2**  
*(Convocazioni)*

1. Gli organismi di cui al precedente articolo 1, lettere a) e c) aventi principalmente rilevanza programmatica e politica in quanto riguardano il coordinamento delle attività connesse con la gestione faunistica e piscatoria sono presiedute dall'Assessore alla caccia e pesca o in sua assenza da un suo delegato scelto tra gli altri assessori o tra i dirigenti del Settore Ambiente. Gli organismi di cui al precedente articolo 1, lettere b) e d), aventi rilevanza prettamente tecnica sono presiedute dal Dirigente del Settore Ambiente o in sua assenza da un suo delegato nella persona del Dirigente del Servizio Risorse Naturali o, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, da un funzionario della Provincia di livello non inferiore all'ottavo.

2. Le Commissioni sono sempre convocate dal suo presidente mediante avviso scritto e, caso di urgenza, anche telefonicamente.
3. Funge da segretario delle Commissioni, esclusa quella tecnica di coordinamento della gestione faunistica, un dipendente del servizio risorse naturali di livello non inferiore al sesto incaricato dal dirigente del settore. In caso di assenza o impedimento del segretario, tali funzioni sono svolte da altro dipendente, anche di livello inferiore al sesto, indicato, senza formalità dal funzionario o dal dirigente del servizio.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, ossia l'elenco degli oggetti da trattare, nonché la data e l'ora della prima e della seconda convocazione; quest'ultima non può aver luogo se non siano trascorse almeno due ore dalla prima.
5. In prima convocazione l'adunanza è valida se sono presenti almeno la maggioranza (metà+1) dei membri; in seconda convocazione la seduta è valida se è presente almeno un terzo (1/3) dei componenti.
6. All'ora indicata nell'avviso per la prima convocazione, il segretario, se il numero legale manca, dispone il rinvio all'ora fissata per la seconda convocazione.
7. Se anche in tale convocazione non viene raggiunto il numero legale, il segretario dichiara deserta l'adunanza, facendolo constatare da apposito verbale, e riconvocherà la Commissione entro 10 gg. senza bisogno di ripetere l'ordine del giorno.
8. I componenti che risulteranno assenti, per qualsiasi motivo, a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dall'incarico e sostituiti dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

### **Art. 3**

#### *(Della discussione)*

1. Il presidente esercita i poteri diretti ad assicurare l'ordine delle sedute, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
2. Il presidente inizia la trattazione dell'o.d.g. seguendo il numero di iscrizione dei vari argomenti: ognuno però può proporre l'anticipazione o la posticipazione nella discussione degli oggetti all'ordine del giorno.
3. La proposta sarà accettata se nessuno vi si oppone, diversamente sarà sottoposta alla commissione che voterà per alzata di mano, senza discussione.
4. Su ogni argomento posto all'ordine del giorno si svolge la discussione generale.
5. Nessun membro potrà prendere la parola se prima non l'abbia ottenuta dal presidente, il quale l'accorderà secondo l'ordine delle domande, ogni richiedente può concedere ad altri il proprio turno.
6. Nessun membro può parlare, in linea di massima, più di una volta sulla stessa questione, tranne il presidente ed il relatore.
7. La votazione si fa su ogni proposta di parere.

8. Se un membro della Commissione richiede la chiusura della discussione, il presidente darà la parola soltanto a due membri, uno per parlare a favore e l'altro contro la chiusura; indi la pone ai voti per alzata di mano.

#### **Art. 4**

*(Delle votazioni)*

1. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per semplice e breve dichiarazione di voto.
2. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano.
3. Avvengono per appello nominale a richiesta di almeno un terzo (1/3) dei presenti.
4. Avvengono per scrutinio segreto per le nomine e le cariche.
5. Le schede bianche e non leggibili si computano per la determinazione della maggioranza dei votanti.
6. Chiunque può astenersi dal voto.
7. Gli astenuti non si computano nel numero dei votanti.
8. Ogni parere si intende validamente espresso se ottiene la maggioranza dei votanti.
9. In caso di parità prevale il voto del presidente.
10. I pareri espressi dalle Commissioni sono trasmessi all'ente richiedente.

#### **Art. 5**

*(Del processo verbale)*

1. I processi verbali sono stesi dal segretario della commissione ed, oltre all'indicazione dei membri presenti e degli assenti, devono contenere in succinto i punti principali della discussione, il nome di coloro che vi prendono parte, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, l'indicazione dei membri che siansi astenuti e la forma seguita per ogni votazione.
2. I processi verbali sono firmati dal presidente e dal segretario e da tutti i componenti presenti.

### **NORMA TRANSITORIA**

Le attuali commissioni rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza, per quanto non in contrasto con il presente regolamento.